CAMERA DEI DEPUTATI N. 3113

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 dicembre 1952 *(Stampato n. 2487)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LA MALFA)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZOLI)

—

Modificazioni alla legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 dicembre 1952

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Agli articoli 17 – ultimo comma – 59 – secondo comma –, 88 – secondo comma – e 109 – primo comma – della legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424, sono sostituiti i seguenti:

Art. 17. — ultimo comma:

« Coloro che abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione delle dogane ed al Corpo della Guardia di finanza non sono ammessi quali spedizionieri e rappresentanti dei proprietari delle merci nella dogana della stessa sede ove hanno compiuti gli ultimi due anni di servizio, se non abbiano ottenuto apposita autorizzazione dal Ministero delle finanze ».

Art. 59. — secondo comma:

« La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da visita è prestata ai sensi dell'articolo 58, calcolando l'importo dei diritti di confine in ragione di lire 8.000 per ogni chilogrammo di peso lordo ».

Art. 88 — secondo comma:

« Le merci che per l'esportazione sono soggette a diritti doganali il cui complessivo ammontare superi lire 5.000 per ciascuna spedizione, devono essere accompagnate nel cabotaggio e nella circolazione da bolletta di cauzione per merci nazionali. La cauzione da prestare per garantire la reintroduzione delle merci è ragguagliata ai diritti dovuti ed al massimo dell'ammenda applicabile nel caso in cui la reintroduzione non si effettui ».

Art. 109. — primo comma:

« Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità o la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire 500.000 ».

ART. 2.

Agli articoli 112, 143, 144 e 151 della legge doganale anzidetta sono sostituiti i seguenti:

Art. 112. — Contrabbando abituale.

« È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti da questa legge o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a lire 50.000 ».

Art. 143. — Competenza degli Uffici doganali.

« Nei casi indicati nell'articolo 141 e nell'articolo 142, i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione delle dogane sono adottati:

a) dai capi delle Dogane di 5ª e 6ª classe, quando il massimo della pena stabilita non supera le lire 20.000;

b) dai capi delle Dogane di 4ª classe, quando il massimo della pena non supera le lire 30.000;

c) dai capi delle Dogane di 2ª e 3ª classe, non rette da direttore, quando il massimo della pena non supera le lire 40.000;

d) dai direttori, che siano capi di Dogana, quando il massimo della pena non supera le lire 50.000;

e) dai direttori superiori, quando il massimo della pena supera le lire 50.000 ».

Art. 144. — Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca.

« Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono devolute per metà all'Erario.

« L'altra metà è assegnata in parti centesimali, come segue:

a) cinquanta parti a titolo di premio agli scopritori, sino ad un massimo di lire 50.000 per ogni impiegato o militare accertatore e per ogni accertamento. L'importo delle quote da assegnare ai militari della Guardia di finanza sarà versato al Fondo Massa della Guardia di finanza per essere erogato in premi con le modalità stabilite dalle disposizioni in vigore;

b) quaranta parti al Fondo di previdenza del personale doganale o al Fondo di previdenza del personale degli U. T. I. F. e dei Laboratori chimici delle dogane e I. I. o al Fondo Massa della Guardia di finanza, secondo che gli scopritori appartengano al personale delle dogane o a quello delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici o alla Guardia di finanza. Se la scoperta delle infrazioni è fatta da persone non appartenenti al personale anzidetto, questa quota è devoluta al Fondo Massa della Guardia di finanza;

c) due parti al fondo costituito a disposizione del direttore generale delle dogane ed I. I. con l'articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, da erogarsi in premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando, con le norme di cui all'articolo 119 della legge n. 20 del 26 gennaio 1896;

d) tre parti, con un massimo di lire 3.000, al capo servizio da cui dipende il personale che ha scoperto l'infrazione;

e) cinque parti, con un massimo di lire 5.000, al ricevitore della Dogana che ha la gestione della violazione.

« La parte eccedente i massimi indicati alle lettere *a*), *d*) ed *e*) è devoluta agli Enti indicati alla lettera *b*), secondo l'appartenenza degli scopritori ».

Art. 151. — Disposizione transitoria.

« Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione di questa legge, restano in vigore le norme regolamentari attuali in quanto applicabili ».

ART. 3.

Il limite massimo delle ammende fino al quale, in base alla deroga contenuta nell'articolo 142 della legge anzidetta, è ammessa la oblazione prevista dall'articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è elevato a lire 50.000.

ART. 4.

Le norme di ripartizione risultanti dal precedente articolo 2 a modifica dell'articolo 144 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, si applicano anche alle somme riscosse per infrazioni accertate antecedentemente alla entrata in vigore di questa legge e non ancora erogate.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.